CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 10 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)

La Societa' avra' facolta' di anticipare l'apertura all'esercizio dei tronchi Boiano-Cantalupo e Cantalupo-Carpinone in confronto coi termini di cui all'articolo 3.

In caso di anticipazione, ferme restando le scadenze dei pagamenti fissate nell'articolo 8, l'esercizio sara' fatto coi corrispettivi determinati dall'articolo 73 del capitolato annesso al contratto approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Meridionali)